

*Avv. Rosalba GENOVESE
v.le Ippocrate 92 00161 R O M A
tl 06/4402075- fax 4404263
e-mail avv.geno@virgilio.it*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

NAPOLI

RICORSO

Per DE LUCA Gennarino, nato a Cassino (FR) il 29 novembre 1973, cod fisc. DLG NR73S29C034G, residente in Conca della Campania (CE) via Vezzara n. 1, in qualità di legale rappresentante della omonima azienda agricola P.IVA 02794100616, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente ricorso dall'avv. Rosalba Genovese pec avvocatogenovese@pecavvocaticassino.it cod fisc GNVRLB57D51I321F - che dichiara di voler ricevere gli avvisi a mezzo pec come sopra indicata o fax n. 06/4404263 - e con lei elett.mente dom.to al domicilio digitale di cui sopra avvocatogenovese@pecavvocaticassino.it

Contro REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro-tempore dom.to per la carica presso la sede regionale in Napoli, via S. Lucia 81 cap 80132

E nei confronti della ditta individuale Belperio Adelina in persona della titolare Belperio Adelina con sede in Contrada Favali 4 San Giorgio La Molarina n. 4 (BN) cap 82020

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari

della graduatoria unica regionale definitiva approvata con decreto dirigenziale 15 luglio 2020 n. 138 – pubblicata nel BURC del 20 luglio 2020 – relativa alle domande di partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014 – 2020. Tipologia di intervento 4.1.1., nella parte in cui l'azienda del ricorrente è stata inserita nella

graduatoria di cui all'allegato e) concernente le domande considerate non ammissibili a valutazione ([doc. n. 1](#)) ; della nota del 29 luglio 2020 n. 358772 ([doc. n. 2](#)) con la quale sono stati comunicati al ricorrente i motivi per i quali la sua domanda è stata considerata non ammissibile a valutazione e di ogni atto a questi presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compreso il verbale di riesame e contestuale revisione istruttoria e valutazione delle domande di sostegno citato in detta nota ma non conosciuto e, ove occorra, della nota operativa 16 dicembre 2019 prot 0767064 (non conosciuta) e della nota 20 gennaio 2020 prot. 37578 riguardante le procedure operative (non conosciuta)

...

Il 14 aprile 2018 il ricorrente, titolare di azienda agricola, ha presentato domanda per il sostegno agli investimenti in aziende agricole, tipologia di intervento 4.1.1., previsto nel Programma di sviluppo rurale della Campania anni 2014 – 2020 e oggetto del bando approvato con decreto dirigenziale 9 agosto 2017 n. 52 ([doc n. 3](#)).

Sulla base degli elenchi trasmessi dalle unità operative territoriali, con decreto dirigenziale regionale n. 136/2019, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria delle domande presentate ma al ricorrente non è pervenuta la comunicazione in merito alle determinazioni adottate sulla sua domanda non essendo andata a buon fine la spedizione via pec della relativa comunicazione. Su sua richiesta l'amministrazione gli ha tuttavia inviato la nota 18 febbraio 2020 prot 105846 ([doc n. 4](#)) con la quale gli è stato comunicato che, a seguito della emissione di una circolare della Direzione generale, intervenuta successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, le motivazioni di non ammissibilità della domanda che consistevano nella presenza di irregolarità nel versamento di contributi e accessori "*sono state superate*". Con la

medesima nota gli è stato però anche comunicato che, a seguito di attività di revisione dell'istruttoria delle domande disposta dalla Direzione generale, erano emerse ulteriori motivazioni di non ammissibilità a valutazione della sua domanda che – si legge nella nota – saranno successivamente comunicate ai sensi dell'art. 10bis l. n. 241/90.

In effetti, dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, la Direzione generale per le politiche agricole ha disposto che i dirigenti territoriali svolgessero, in autotutela, il riesame di tutte le domande presentate da effettuarsi sulla base delle istruzioni impartite con nota operativa 16 dicembre 2019 prot 0767064 (non conosciuta) ed in conformità alle procedure operative predisposte con nota 20 gennaio 2020 prot. 37578 (non conosciuta).

In sede di autotutela è stata effettuata anche la verifica della domanda del ricorrente di cui al verbale di revisione 17 febbraio 2020 prot. 100519 (non conosciuto).

Con nota del 10 marzo 2020 (doc n. 5) gli sono state comunicate le ragioni per cui la sua domanda è stata ritenuta non ammissibile a valutazione ed in relazione ad esse egli ha presentato le sue controdeduzioni (doc n. 6). La commissione di riesame, nella seduta del 7 luglio 2020, ne ha accolte solo alcune e, pertanto, la domanda del ricorrente è stata inserita nella graduatoria definitiva nell'elenco di quelle non valutabili. Successivamente, con nota del 29 luglio 2020 (doc n. 2), sono state specificate al ricorrente le ragioni dell'inserimento in detto elenco.

Avverso tale determinazione il ricorrente propone il presente ricorso per i seguenti

MOTIVI

I – Violazione dell'art 5 d.lg.vo 31 marzo 1998 n. 123; delle disposizioni del decreto dirigenziale 14 luglio 2017 n. 31 (doc n. 7) contenente la disciplina generale per

l'attuazione delle misure non connesse alle superfici ed agli animali quale la misura 4.1.1. che qui interessa; violazione delle disposizioni del bando approvato con decreto dirigenziale 9 agosto 2017 n. 52. Difetto di motivazione.

Come si legge nella impugnata nota del 29 luglio 2020 prot. n. 358772, la domanda del ricorrente è stata inclusa nell'elenco delle domande non ammissibili a valutazione per una serie di motivi che attengono ad una pretesa incompletezza della documentazione prodotta o ad una errata valutazione degli atti presentati: non sarebbe stata allegata la dichiarazione che il fabbricato da destinare a deposito e lavorazione dei prodotti agricoli sarebbe stato realizzato prima del 1967; non sarebbero completi i grafici del progetto; la documentazione fotografica non presenterebbe i cosiddetti coni ottici ecc.

Ora, tutti i rilievi saranno analiticamente considerati nel paragrafo che segue per illustrarne l'assoluta infondatezza, ma intanto si può già rilevare che essi non potevano giammai comportare la non ammissibilità alla valutazione della domanda del ricorrente perché non attengono alla mancanza di requisiti di ammissibilità o alla presenza di condizioni ostative all'ammissibilità, bensì riguardano gli elementi istruttori e, come tali, dovevano al più influire sul punteggio assegnato alla domanda del ricorrente e non sulla stessa ammissibilità di questa alla valutazione.

In effetti, secondo le disposizioni del bando non sono ammissibili a valutazione le domande nelle quali si riscontri l'assenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, primo comma, dello stesso bando (possesso dei beni su cui si intende realizzare l'investimento, iscrizione al registro delle imprese, dimensione economica ecc.) oppure si riscontri la presenza delle condizioni ostative di cui al secondo comma del medesimo art. 7 (avere in corso di realizzazione progetti già finanziati, essere stato nei due anni

precedenti oggetto di revoca totale del contributo, risultare una impresa in difficoltà ecc.) o, ancora, si tratti di domande nelle quali il sostegno finanziario sia chiesto per spese non ammissibili quali quelle elencate nell'art. 8 del bando.

Ma la domanda del ricorrente non presenta nessuna di tali cause di inammissibilità. E, come detto, i rilievi dell'amministrazione concernono aspetti istruttori e non requisiti disposti a pena di inammissibilità.

II – Ulteriore violazione delle disposizioni del decreto dirigenziale 14 luglio 2017 n. 31 e delle disposizioni del bando approvato con decreto dirigenziale 9 agosto 2017 n. 52. Violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) e dell'art 10bis l. n. 241/90. Travisamento dei fatti.

A) Come detto in premessa, i motivi della non ammissione a valutazione della domanda del ricorrente erano stati comunicati a quest'ultimo, dopo che era stato disposto il riesame in autotutela di tutte le domande, con nota del 10 marzo 2020 che elencava ben dodici motivi a fondamento della decisione. A seguito delle controdeduzioni dell'interessato la Regione, come comunicato con nota del 29 luglio 2020, ha annullato sei di questi motivi dichiarando per gli altri che *"viste le controdeduzioni...ritiene non rimossa la criticità"* .

Questa generica affermazione disattende l'obbligo dell'amministrazione di dare puntuale ed esaustiva risposta alle controdeduzioni presentate dall'interessato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art 10bis l. 241/90. La giurisprudenza al riguardo è assolutamente pacifica nel richiedere che il provvedimento conclusivo che confermi la preannunciata decisione negativa sull'istanza dell'interessato deve adeguatamente argomentare sulle ragioni che non hanno consentito

l'accoglimento delle controdeduzioni (cfr Cons. Stato, Sez V, 15 marzo 2019 n. 1705; Cons. Stato, Sez. VI, 27 settembre 2018 n. 5557; Cons. Stato, Sez. III, 5 giugno 2018 n. 3396 e numerose altre)

L'osservazione che precede è assorbente; ad ogni buon conto, con riferimento a ciascuno dei motivi indicati - che qui si richiamano con la numerazione data loro nelle note del 10 marzo 2020 e del 29 luglio 2020, nonché nelle controdeduzioni- si osserva quanto segue:

Punto 1. E' stato contestato al ricorrente di non aver prodotto l'allegato 10 dal quale si evinca che gli immobili oggetto di ristrutturazione sono o non sono stati costruiti in data antecedente al 1 settembre 1967 e la mancanza della copia della concessione edilizia. Nelle controdeduzioni il ricorrente ha fatto presente che nella relazione tecnico economica era espressamente indicato che l'immobile destinato alla lavorazione delle castagne e degli altri prodotti agricoli aziendali è stato realizzato in conformità alla concessione edilizia n. 8/2003 e successiva variante n. 7/2004 e permesso a costruire n. 9/2006. Ed era stato altresì prodotto il permesso a costruire del 22 agosto 2017 ed il relativo progetto di ristrutturazione riguardante specificamente i lavori oggetto della domanda di sostegno. Dunque, non si comprende perché avrebbe dovuto produrre la dichiarazione che l'immobile era, o non era, stato costruito prima del 1967. E' evidente che tale dichiarazione, per la quale al bando era allegato il modello da compilare, riguarda immobili effettivamente costruiti ante 1967 per i quali non necessitava un titolo abilitativo, ma nel caso specifico erano stati espressamente indicati i permessi rilasciati ed era stato depositato – diversamente da quanto affermato dall'amministrazione nella comunicazione ex art 10 bis – il permesso a costruire relativo ai lavori di ristrutturazione. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. b) della l. 241/90 e anche

della disposizione di cui al punto 13.2.1 secondo comma della disciplina generale contenuta nel DRD n. 31 del 14.7.2017, l'amministrazione avrebbe dovuto eventualmente richiedere l'integrazione documentale voluta e non dichiarare non ammissibile la domanda del ricorrente; peraltro, nonostante la circostanza – come detto, non costituisse motivo di inammissibilità e nonostante non avesse assolutamente risposto alle deduzioni del ricorrente.

Punti 3 e 9. Tali punti si trattano congiuntamente muovendo entrambi da considerazioni analoghe. Nel punto 3 al ricorrente era stato contestato che i grafici presentati non contenevano particolari costruttivi di dettaglio, così come richiesto dal bando, indispensabili per la verifica delle spese e delle quantità indicate nel computo metrico e le quantità relative alle voci di spesa non sarebbero state confrontabili con le quote indicate nei grafici. Il ricorrente ha controdedotto che sono stati riportati i grafici di dettaglio della parte strutturale che è la più complessa mentre, per le altre parti, le misure riportate nel computo sono direttamente confrontabili nei grafici. Inoltre, per la computazione dei lavori si è usata la prassi utilizzata per redigere i progetti esecutivi dei lavori pubblici con voci di misurazioni computate con prezzi a mc o mq che saranno dettagliate in sede di rendicontazione. Per alcune lavorazioni, benché non dettagliate con particolari costruttivi (intonaci, tramezzature, massetti ecc.) le voci di analisi prezzi individuano precisamente la tipologia di lavorazione con dimensioni di ogni singolo elemento.

Nel punto 9 al ricorrente è stata contestata l'insufficienza della documentazione fotografica per mancanza di una planimetria con i relativi coni ottici di riferimento che non avrebbe consentito la valutazione del progetto e delle opere da ristrutturare. Il ricorrente ha controdedotto che la planimetria con i coni di ripresa è stata omessa visto

che il rilievo fotografico è stato eseguito tenendo conto dei quattro prospetti riportati nei grafici. Inoltre, il bando precisava che “per gli immobili esistenti da ristrutturare, dovrà essere fornita anche idonea documentazione fotografica (file JPG)” al fine di venire incontro alle esigenze di coloro che sono deputati all’istruttoria della pratica. Ed ha allegato la planimetria con i coni ottici di riferimento.

Ebbene, a queste osservazioni la Regione non ha minimamente risposto essendosi limitata nella nota del 29 luglio 2020 ad affermare genericamente l’indispensabilità di quanto richiesto e che la criticità non era stata rimossa; omettendo addirittura di rilevare che, benché non richiesta dal bando, unitamente alle deduzioni, era stata depositata la planimetria con i coni ottici sicché era intervenuta la integrazione documentale che, come già visto, è consentita da disposizioni di legge e del bando.

Appare utile poi segnalare che la situazione degli immobili di che trattasi è stata verificata direttamente dai tecnici regionali attraverso un sopralluogo preventivo previsto al punto 13.2 delle disposizioni generali di cui alla DRD n. 31/2017 proprio per le verifiche istruttorie che devono essere compiute per la valutazione delle domande ed in tale sopralluogo lo stato degli immobili è stato constatato direttamente dal personale della Regione che, dunque, era in possesso di tutti gli elementi per valutare la domanda del ricorrente.

Punto 4 E’ stato contestato al ricorrente che il computo metrico dei lavori di recinzione in calcestruzzo armato non sarebbe stato richiamato nella denuncia sismica. Questi ha controdedotto che la recinzione non era riportata nei grafici della denuncia sismica perché la relativa autorizzazione è necessaria per muri di recinzione e non per recinzioni costituite da un cordolo in ca con sovrastante grigliato. Inoltre, trattandosi di recinzione che separa proprietà della medesima ditta, essa non rientra neppure nei casi

di cui all'art 83 d.p.r. 380/01 a tutela della pubblica incolumità. Anche a questa controdeduzione l'amministrazione ha risposto semplicemente che non ritiene rimossa la criticità, senza tenere nel minimo conto quanto esposto dall'interessato, confermando in tal modo l'evidente travisamento dei fatti e degli atti prodotti che ha caratterizzato l'istruttoria e la valutazione del progetto del ricorrente.

Punto 5 Al ricorrente è stata contestata la mancanza della dichiarazione del tecnico, relativamente alla SCIA per l'impianto fotovoltaico, dove venga evidenziato che la stessa non necessita di altra specifica autorizzazione e che non sussistono cause ostative. Il ricorrente ha controdedotto che la dichiarazione del tecnico era in realtà contenuta nella stessa relazione tecnica asseverata di cui alla SCIA e, comunque, ha prodotto dichiarazione specifica oltre quella già presente nella relazione. L'amministrazione non ha considerato né il chiarimento né la produzione documentale limitandosi ancora una volta ad affermare apoditticamente che la criticità non era stata rimossa

Punto 12 Relativamente alle spese per l'acquisto delle celle frigo è stato contestato al ricorrente che la verifica della concorrenzialità delle offerte ha dato esito negativo in quanto dalle visure camerali sarebbe emerso che, alla data di formulazione dei preventivi, le ditte offerenti non svolgevano attività compatibile con l'oggetto dell'offerta (codice ATECO non compatibile). Si tratta della verifica della congruità dei costi di acquisto di beni materiali ed immateriali per la quale le disposizioni di cui al DRD n. 31/2017 dispongono al punto 13.2.2.1. che è adottata una selezione del prodotto da acquistare basata su tre preventivi forniti da almeno tre ditte in concorrenza.

Ebbene, un primo importante rilievo, al riguardo, è che la citata disposizione stabilisce espressamente, al sesto capoverso, che l'assenza di tre preventivi validi

comporta la non ammissibilità a contributo della relativa spesa e non che la domanda di sostegno sia da dichiarare – come illegittimamente è stata dichiarata – non ammissibile a valutazione.

Nel caso specifico non si tratta neppure di assenza di preventivi bensì di una errata valutazione degli stessi che è stata puntualmente contrastata nelle controdeduzioni del ricorrente. In particolare, è stato fatto osservare che in base alle circolari esplicative della Regione Campania 9.5.2016 n. 289436 e del 29.8.2019 n. 337251, [\(doc n. 8 e 9\)](#) i preventivi possono essere rilasciati dalla ditta offerente sia che abbia un codice ATECO compatibile con l'attività richiesta di tipo principale, sia che il codice lo abbia di tipo secondario. Inoltre, dalle visure camerali delle ditte che hanno fornito preventivi [\(doc. n. 10\)](#) emerge che alla data di formulazione dei preventivi esse svolgevano sicuramente attività compatibile con l'oggetto dell'offerta.

Dunque anche con riferimento a tale punto l'amministrazione ha errato sia perchè non poteva dichiarare la non ammissibilità a valutazione della domanda del ricorrente dal momento che l'osservazione poteva determinare, al più, l'esclusione della spesa dal contributo; sia perché non ha risposto alle controdeduzioni limitandosi, ancora una volta, a confermare puramente e semplicemente i rilievi di cui alla comunicazione ex art 10 bis l. 241/90.

B) Nella nota del 10 marzo 2020 con la quale al ricorrente sono stati esposti i motivi ostativi all'ammissibilità della sua domanda di sostegno l'amministrazione aveva rappresentato anche criticità relative alla scheda di autovalutazione [\(doc n.11\)](#) ritenendo che non potessero essere riconosciuti punti 10 per il target settoriale, in quanto non sarebbe stata dimostrata la prevalenza degli interventi/investimenti per la filiera valorizzata della castanicoltura, e che non potessero essere attribuiti i cinque

punti per la filiera corta perché questa non potrebbe consistere solo nella adesione ad una rete di imprese senza un canale commerciale *ecommerce* per il quale manca uno specifico investimento aziendale.

Si tratta di rilievi che attengono alla attribuzione dei punteggi più che alla ammissibilità della domanda del ricorrente e, inoltre, non sono ripetuti nella motivazione della collocazione definitiva di quest'ultima tra le domande non ammissibili a valutazione di cui alla nota del 29 luglio 2020. Tuttavia, per scrupolo difensivo si risponde anche ad essi osservando:

- relativamente al target settoriale, che, come illustrato nelle controdeduzioni, sia dal BPOL (Business Plan on line) sia dalla relazione tecnico economica si evince chiaramente che la produzione prevalente in ragione degli interventi e degli investimenti progettati è quella castanicola. Ne dà testimonianza, oltre che l'intero progetto presentato (doc n. 12), la differenza tra le superfici, le produzioni e il volume di affari esistente tra la produzione castanicola della azienda e le altre sue produzioni agricole. E di tale differenza si è data evidenza nella tabella riportata nelle controdeduzioni. Non risponde al vero, dunque, che il ricorrente non avrebbe dimostrato la prevalenza degli investimenti per la filiera castanicola;

- relativamente alla filiera corta, che anche per questo aspetto le osservazioni dell'amministrazione non rispondono al vero. Infatti, come ben illustrato nelle controdeduzioni, l'azienda non ha aderito ad alcuna rete di imprese e neppure ha affidato all'*ecommerce*, che peraltro esercita da tempo, l'adeguamento della modalità di offerta delle produzioni agricole. Il punteggio relativo alla filiera corta andava attribuito al ricorrente in ragione degli investimenti tesi a favorire strategie, appunto, di filiera corta che l'azienda intende realizzare attraverso la razionalizzazione e

l'adeguamento della fase di lavorazione dei prodotti. In particolare, il ricorrente ha progettato di adeguare la struttura produttiva (capannone) per favorire e agevolare le operazioni di selezione, preparazione, etichettatura e vendita diretta dei prodotti evitando passaggi intermedi e, allo stesso tempo, ammodernare le attrezzature destinate a tale scopo.

E' evidente che per entrambi questi elementi di valutazione l'amministrazione è incorsa in un manifesto travisamento dei fatti o, comunque, in un omesso esame degli atti prodotti.

III – Violazione dei principi in tema di autotutela. Eccesso di potere per violazione delle regole del giusto procedimento, lesione dell'affidamento del privato. Violazione del bando

Come ricordato in premessa, la domanda del ricorrente era stata inserita nella graduatoria provvisoria di cui al DRD n. 136/2019 tra quelle non ammesse a valutazione ma, come questi ha appreso solo dalla nota del 18 febbraio 2020 giacché in precedenza non aveva ricevuto la comunicazione ex art 10bis, era stata ivi inserita soltanto per asserite irregolarità nel versamento di contributi e accessori. Questo motivo di inammissibilità, come precisato nella medesima nota, era stato però superato sicché la domanda del ricorrente era da considerare ammessa al finanziamento.

Senonché, come comunicato sempre con la citata nota, l'amministrazione ha ritenuto di disporre in autotutela la revisione di tutte le domande, ivi comprese quelle per le quali non era stato chiesto il riesame, disponendone lo svolgimento sulla base delle istruzioni impartite con nota operativa 16 dicembre 2019 prot 0767064 ed in conformità alle procedure operative predisposte con nota 20 gennaio 2020 prot. 37578.

Ed in tale sede ha ritenuto di ravvisare motivi di inammissibilità a valutazione della domanda del ricorrente che invece non erano stati rilevati in precedenza; rilievi che – come esposto – per oltre la metà sono stati giustamente eliminati a seguito delle controdeduzioni del ricorrente e per l'altra metà risultano manifestamente infondati per le ragioni qui illustrate.

Ebbene, tale revisione in autotutela appare illegittima sotto diversi profili.

L'amministrazione non spiega per quali ragioni di pubblico interesse abbia proceduto alla riconsiderazione di tutte le domande. E se le stesse fossero state riesaminate in base a nuove istruzioni ed a nuove procedure operative, è stata violata la fondamentale regola per cui la procedura di valutazione deve essere regolata esclusivamente dalle disposizioni del bando che ha avviato la procedura.

Senza contare che la determinazione di procedere alla revisione di tutte le domande in autotutela avrebbe dovuto essere previamente comunicata ai richiedenti il finanziamento spiegandone le ragioni.

DOMANDA CAUTELARE

Il ricorrente chiede l'adozione di misure cautelari affinché non sia vanificato il suo interesse a conseguire il finanziamento di che trattasi.

Come risulta dalla scheda di autovalutazione depositata, la domanda del ricorrente merita l'attribuzione di 67 punti risultante dal punteggio complessivo 72 meno i 5 punti previsti per l'adesione al Piano Assicurativo agricolo (PAI) cui, in effetti, il ricorrente non ha dato seguito non avendo stipulato la relativa polizza. Tale punteggio, se correttamente attribuito, avrebbe determinato certamente la collocazione della domanda del ricorrente tra quelle ammissibili e finanziabili giacché, come emerge dalla

graduatoria relativa a tali domande (doc n. 13) , l'ultima azienda ammessa e finanziabile ha conseguito 64 punti. Invece, non solo le illegittime determinazioni impugnate hanno escluso l'azienda del ricorrente dal novero di quelle ammesse e finanziabili, ma ne hanno determinato l'esclusione anche dalla graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria (doc n 14) privandola anche della possibilità di un successivo finanziamento in caso di ricostituzione della dotazione finanziaria. Il pregiudizio dunque c'è ed è attuale e concreto.

Appare inoltre consistente anche il *fumus boni iuris* sicchè, al fine di una effettiva tutela dell'interesse del ricorrente, sussistono i presupposti per la adozione della misura cautelare del riesame della domanda di quest'ultimo in considerazione dei motivi di ricorso.

Pertanto,

si chiede

che l'III.mo Tribunale voglia, previa adozione di misure cautelari, annullare i provvedimenti impugnati. Con ogni conseguenza di legge.

Roma 19 ottobre 2020

Avv. Rosalba Genovese

RELAZIONE DI NOTIFICA EX ART. 1 L. N. 53 DEL 1994

Io sottoscritto avv. Rosalba GENOVESE con studio in Sant'Elia Fiumerapido via Torri 49, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Cassino al n. 2040 nella qualità di difensore, giusta mandato in calce al presente atto, del sig. DE LUCA Gennarino titolare della omonima azienda, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza n. 513 del 19 maggio 2014 e iscrizione al n. 112 e 113 anno 2020 del mio registro cronologico ho notificato ad ogni effetto legale il sovraesteso ricorso dinanzi al Tar di Napoli a

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro-tempore dom.to per la carica presso la sede della Regione in Napoli, via S. Lucia 81 cap 80132

DITTA INDIVIDUALE BELPERIO ADELINA in persona della titolare Belperio Adelina con sede in Contrada Favali 4 San Giorgio La Molara n. 4 (BN) cap 82020

ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale

quanto al primo, con raccomandata n. 78505471495-4

quanto al secondo con raccomandata n. 78505471496-5

inviata dall'Ufficio postale di Cassino p.zza De Gasperi, in data corrispondente a quella del timbro postale

Cassino 19 ottobre 2020

Avv Rosalba Genovese

Spazio riservato all'Ufficio postale